

Raiffeisen Cassa pensioni società cooperativa

Regolamento sulla liquidazione parziale

Valido dal 1° gennaio 2012

Indice

Art. 1	Requisiti	2
Art. 2	Giorno di riferimento	2
Art. 3	Quota di fondi liberi	2
Art. 4	Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione.....	3
Art. 5	Determinazione dei fondi liberi.....	3
Art. 6	Computo di un ammanco	3
Art. 7	Chiave di ripartizione.....	4
Art. 8	Tasso d'interesse.....	4
Art. 9	Informazione	4
Art. 10	Esecuzione.....	4
Art. 11	Entrata in vigore	5

Liquidazione parziale

Art. 1 Requisiti

1. I requisiti per una liquidazione parziale sono soddisfatti se:
 - a. dopo una consistente riduzione degli assicurati attivi, gli interessati rappresentano almeno l'1% di tutti gli assicurati attivi all'interno di un esercizio o almeno il 5% degli assicurati attivi all'interno di tre esercizi; oppure
 - b. a seguito di una ristrutturazione, gli interessati rappresentano almeno lo 0.75% di tutti gli assicurati attivi; oppure
 - c. viene revocata l'affiliazione di un datore di lavoro.
2. Gli assicurati che escono spontaneamente dalla Cassa pensioni non sono considerati tra gli assicurati interessati dalla liquidazione parziale.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la sussistenza dei requisiti per una liquidazione parziale.

Art. 2 Giorno di riferimento

1. Il momento determinante per definire la cerchia degli interessati coincide con il momento della consistente riduzione degli assicurati, della ristrutturazione o della revoca dell'affiliazione.
2. La data di chiusura del bilancio per la liquidazione parziale è sempre il 31 dicembre dell'anno civile precedente quello di esecuzione della liquidazione parziale.
3. Se gli attivi e i passivi determinanti si modificano di oltre il 5% nel lasso di tempo compreso tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione e i fondi liberi da trasferire vanno adeguati in proporzione.

Art. 3 Quota di fondi liberi

1. Se i requisiti per una liquidazione parziale sono soddisfatti, in caso di uscite individuali sussiste un diritto individuale a una quota dei fondi liberi, mentre in caso di uscita collettiva sussiste un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi.
2. Un'uscita collettiva ha luogo quando più assicurati passano insieme come gruppo alla stessa nuova istituzione di previdenza. In caso di trasferimento collettivo del patrimonio a una nuova istituzione di previdenza, è possibile stipulare un contratto di trasferimento.
3. Il trasferimento dei diritti individuali è regolato dagli artt. da 3 a 5 della LFLP.

Art. 4 Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione

1. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo a una quota delle riserve e degli accantonamenti tecnico-assicurativi e d'investimento. Nel determinare il diritto va tenuto nel debito conto il contributo prestato dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia solo qualora vengano trasferiti anche rischi tecnico-assicurativi. Il diritto alle riserve di fluttuazione è proporzionale al diritto al capitale di risparmio e al capitale di copertura.
2. Un diritto collettivo alle riserve e agli accantonamenti tecnico-assicurativi e d'investimento non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo uscente collettivamente.

Art. 5 Determinazione dei fondi liberi

1. Per la determinazione dei fondi liberi nonché del diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alle riserve per oscillazioni di valore sono determinanti le seguenti basi:
 - a. la chiusura annuale allestita al 31 dicembre in base a Swiss GAAP RPC 26,
 - b. il bilancio tecnico-assicurativo allestito al 31 dicembre con il grado di copertura stabilito ai sensi dell'art. 44 OPP 2.
2. I fondi liberi si formano solo quando, oltre agli accantonamenti tecnico-assicurativi necessari, la riserva per oscillazioni di valore ha raggiunto l'ammontare prefissato. L'ammontare prefissato della riserva per oscillazioni di valore e gli accantonamenti tecnico-assicurativi necessari sono definiti nel regolamento organizzativo, d'investimento e sugli accantonamenti.

Art. 6 Computo di un ammanco

1. In caso di sottocopertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2, nelle uscite individuali l'ammanco tecnico-assicurativo viene detratto dalla prestazione di uscita in maniera individuale e proporzionale. In caso di uscita collettiva, l'ammanco tecnico-assicurativo viene computato dapprima alla quota degli accantonamenti tecnico-assicurativi e successivamente alle prestazioni di uscita. La base è costituita dal bilancio tecnico-assicurativo.
2. È in ogni caso garantito l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP o l'importo minimo ai sensi della LFLP pari all'avere di vecchiaia LPP, art. 18 LFLP.
3. La Cassa può ridurre provvisoriamente le prestazioni di libero passaggio se si profila una liquidazione parziale e se la Cassa si trova in un'evidente situazione di sottocopertura. La riduzione provvisoria si applica solo agli assicurati che si prevede saranno interessati dalla liquidazione parziale. La riduzione provvisoria deve essere espressamente definita come tale. Terminata la procedura di liquidazione parziale, la Cassa allestisce un conteggio definitivo e paga un'eventuale differenza più gli interessi. Le prestazioni di libero passaggio pagate in eccedenza vanno rimborsate.
4. La Cassa può rinunciare a una riduzione se il grado di copertura è di poco inferiore al 100% e se, dopo il versamento della prestazione di libero passaggio integrale, non viene ridotto sensibilmente.

Art. 7 Chiave di ripartizione

1. Per la determinazione della quota di fondi liberi e per il computo dell'ammanco in caso di sottocopertura, per gli assicurati attivi è determinante la prestazione di libero passaggio prevista dal regolamento, mentre per i beneficiari di rendita il capitale di copertura. Nel piano di ripartizione non vengono considerate le prestazioni di libero passaggio erogate e i versamenti eseguiti nei 24 mesi precedenti alla liquidazione parziale.
2. I fondi liberi sono stabiliti in punti percentuali rispetto alle prestazioni di uscita degli assicurati rimanenti e di quelli uscenti, nonché rispetto ai capitali di copertura dei beneficiari di rendita assicurati al giorno di riferimento della liquidazione parziale. La quota di fondi liberi spettante agli assicurati uscenti corrisponde a tale percentuale applicata alla loro prestazione di uscita.

Art. 8 Tasso d'interesse

1. A partire dalla data di uscita, sul diritto individuale ai fondi liberi viene applicato lo stesso tasso d'interesse della prestazione di libero passaggio.
2. Non viene applicato alcun interesse sul diritto collettivo.

Art. 9 Informazione

1. Gli assicurati e i beneficiari di rendita vengono debitamente informati sulla procedura e sul piano di ripartizione, qualora si presenti una liquidazione parziale.
2. Gli assicurati e i beneficiari di rendita interessati hanno 30 giorni di tempo per esercitare il loro diritto a prendere visione, presso la sede della Cassa, del rendiconto annuale determinante, del bilancio tecnico-assicurativo e del piano di ripartizione.
3. Gli assicurati e beneficiari di rendita interessati hanno il diritto, entro i 30 giorni del termine di presa di visione di cui al punto 2, di fare verificare e valutare dall'autorità di vigilanza i requisiti, la procedura e il piano di ripartizione, nel caso in cui un precedente chiarimento con il Consiglio di Amministrazione non abbia avuto esito positivo.
4. Entro 30 giorni è possibile presentare un ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'autorità di vigilanza. L'eventuale ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della Commissione di ricorso, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione della Commissione di ricorso ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.
5. Se non sono state inoltrate richieste di verifica all'autorità di vigilanza e le questioni poco chiare e le contestazioni sono state risolte con il Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo precede alla liquidazione parziale.

Art. 10 Esecuzione

Nell'ambito della stesura del rapporto annuale ordinario, l'organo di controllo attesta l'esecuzione regolare della liquidazione parziale. Tale attestazione deve figurare nell'allegato al rendiconto annuale.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato varato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2011.
2. Il regolamento e gli eventuali adeguamenti devono essere approvati dall'autorità di vigilanza competente e portati alla conoscenza di tutti gli assicurati.

Il Presidente:

Il Vicepresidente:

Michael Auer

Walter Studer